

della CMS, al TEGM – tasso questo che in passato non teneva conto di quell'onere – individua un grave errore, ancor prima che di diritto, di logica (e di matematica). Quello in esame non integra, in definitiva, un problema interpretativo della norma, ma di rispetto del principio di non contraddizione: le voci di costo considerate per la rilevazione del TEGM non ricomprendono le somme percepite dalle banche a titolo di CMS; di conseguenza, non possono essere raffrontate fra loro realtà disomogenee, quali il costo complessivo dell'operazione, da un lato, ed il tasso effettivo globale medio (secondo i diversi decreti ministeriali succedutisi nel tempo sino alla recente modifica, "tasso non comprensivo della CMS", onere questo, come specificato nella "nota metodologica", oggetto di "autonoma rilevazione"), dall'altro.

Conclusioni, del resto, sostanzialmente condivise da una recente pronuncia della I Sezione civile della S.C. che ha inteso negare fondamento alla giurisprudenza del giudice penale di legittimità²².

Il discorso, peraltro, corre con le stesse cadenze argomentative per gli "interessi moratori", individuanti una forma di risarcimento del danno per il ritardato pagamento (non già la remunerazione dovuta per l'uso del denaro). Unico onere per il quale è ancora stabilita la rilevazione separata; e, tuttavia, anche questa scelta da più parti viene indubbiata sulla scorta del rilievo della "onnicomprensività" del TAEG²³.

Se, pertanto, il rinvio a fonti subordinate – come correttamente si è inteso affermare – da limitata, quanto appropriata, integrazione tecnica finisce per tramutarsi in implicita, quanto impropria, "delega politica" (come appalesa il ruolo giocato dalla Banca d'Italia nella materia in esame), il difetto di scelte di politica criminale in ordine alla fattispecie integratrice rischia – per una sorta di eterogenesi dei fini – di essere sanato da interventi di "supplenza giudiziaria".

²² Cass., Sez. I civ., 22 giugno 2016, n. 12965, con la quale si è inteso, fra l'altro statuire: «In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione affittiva della libertà contrattuale ed economica – l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione».

²³ Cfr. per tutti in dottrina B. INZITARI-P. DAGNA, *op. cit.*, pp. 102, 128; in giurisprudenza Cass., Sez. I civ., 13 novembre 2012-11 gennaio 2013, n. 602; Cass., Sez. I civ., 14 dicembre 2012-9 gennaio 2013, n. 350.

3.7. La tesi, non accoglibile, dell'art. 2 bis, legge 28 gennaio 2009, n. 2 quale norma di "interpretazione autentica"

Sostiene il giudice di legittimità che l'art. 2 bis cit. «può essere considerata norma di interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 644 c.p., in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme»: *ergo*, si assume, individuando un costo che deve essere rilevato per il calcolo del TEGM, la commissione di massimo scoperto sin dall'entrata in vigore della legge di riforma n. 108/1996 ha rilievo al fine di valutare la possibile usurarietà del rapporto²⁴.

Affermazione questa che provoca sconcerto. Alla luce di quanto sopra descritto, infatti, come non tenere a mente che la novella normativa non solo differisce al 1° gennaio 2010 la computabilità della commissione in discorso tra gli oneri da rilevare al fine della fissazione del TEGM, ma soprattutto (ancora una volta) demanda alla autorità amministrativa il compito di adottare "disposizioni transitorie" al fine di «stabilire che il limite previsto dal comma 3 dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *fino a che* la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni».

La legge di conversione n. 2/2009 individua, in realtà, una "innovazione" non già una mera "interpretazione"²⁵. L'ambito logico della legge interpretanda e quello della legge interpretativa non coincidono: non soltanto il legislatore non dichiara espressamente che con la nuova legge intende offrire l'interpretazione autentica della precedente, ma neppure interviene per semplicemente *spiegare* il significato del testo della precedente norma (situazione dalla quale può scaturire – per dirla con Filomusi-Guelfi – il "naturale effetto" della retroattività); qui la legge che sopravviene presenta "significativi aspetti innovati-

²⁴ In senso contrario all'orientamento giurisprudenziale richiamato nel testo cfr. Cass., Sez. I civ., 22 giugno 2016, cit., la quale ha inteso statuire: «Al di là della revisione critica cui la dottrina ha sottoposto le riportate pronunce, osserva il Collegio che non è affatto pacifico che la legge n. 2/2009 integri gli estremi di una norma di mera interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., conclusione cui potrebbe invero giungersi solo ove si ritenesse che la medesima legge abbia voluto operare direttamente sulla norma del codice, chiarendo il significato da attribuire ai concetti di "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese" indicati al comma 4 del cit. art. 644 c.p. Ma tale circostanza non è univocamente traibile dal testo della norma del 2009. E tuttavia appare più plausibile una diversa interpretazione, nel senso di una norma che si limita ad incidere non già sul comma 4 dell'art. 644 c.p. bensì sul comma 3, ovvero su quella "legge che stabilisce il limite oltre il quale i tassi sono sempre usurari"».

²⁵ Sul tema della interpretazione autentica v., per tutti, E. PARESCHE, voce *Interpretazione (filosofia)*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, 232; G. VERDE, voce *Interpretazione autentica*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, 2006, Milano, vol. IV, 3201 s.

vi" che, peraltro, vanno ad incidere sulla fonte secondaria integratrice della norma primaria.

Difetta, in definitiva, lo stesso presupposto della norma interpretativa: l'esistenza di contrastanti interpretazioni ed il conseguente chiarimento del significato normativo dello schema precettivo della norma interpretata.

E, per giunta, anche a voler riconoscere (la pur discussa a livello teorico) natura di norma di interpretazione autentica alla disposizione in esame, resta ancora impregiudicata la sua retroattività, data per scontata dal giudice di legittimità. Ora, secondo il chiaro insegnamento del Betti, «la norma interpretativa si applica alle conseguenze anteriori alla sua entrata in vigore, nella misura in cui, se anche la interpretazione autentica non fosse sopravvenuta, la legge interpretata avrebbe tuttavia potuto invocarsi ed applicarsi» [E. BETTI, 111]; diversamente, nel caso in esame, non solo – come detto – la disciplina previgente sarebbe risultata inapplicabile, ma addirittura la nuova prevede un regime intermedio che mantiene in vita – così riconoscendo la conformità a legge dei comportamenti che ad essi si uniformano – i primi criteri di rilevazione del TEGM.

Si assiste, in definitiva, alla pretesa da parte della giurisprudenza di disapplicare la fonte subordinata con funzione integratrice del precetto e, nondimeno, applicare il medesimo precetto come tale inapplicabile (e le relative sanzioni) in forza di una libera, quanto illogica ed atecnica, lettura degli artt. 1 e 2 della legge n. 108/1996; nonché al tentativo, surrettizio, di far retroagire simile personale ed erroneo ordine di idee (che già confligge con l'esigenza di tutela dell'"affidamento" legittimamente sorto nel cittadino – come riconosciuto dalla Corte costituzionale – quale valore di civiltà giuridica e principio connaturato allo Stato di diritto) nonostante la disposizione, di segno contrario, espressamente dettata per disciplinare il fenomeno successorio.

3.8. Successione di norme integratrici ed *abolitio criminis*

Come già detto, il d.l. n. 70/2011, ha modificato il comma 4 dell'art. 2, legge n. 108/1996 sostituendo le parole «aumentato della metà» con la seguente formulazione: «... aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali».

Si è così profilato il problema se la variazione delle modalità di calcolo del tasso usurario operi solo rispetto ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore del decreto legge ovvero venga anche ad incidere sui fatti di usura pregressi. Detto diversamente, se il mutamento *in melius* della definizione legale di tasso usurario (integratrice dell'art. 644 c.p.) presenti efficacia retroattiva.

Per vero, la dottrina penalistica, pur nella diversità dei possibili approcci, ha univocamente concluso, ravvisando nel caso in esame il fenomeno dell'*abolitio*

criminis parziale²⁶. Precisato, infatti, che *la modifica del tasso medio d'interesse per effetto delle periodiche rilevazioni trimestrali non ha nulla a che vedere con la modifica della definizione legale del concetto di interessi usurari*, in questa seconda ipotesi appare evidente che, trattandosi di una successione di norme realmente (non solo apparentemente) integratrici, si innesca un fenomeno di *abolitio criminis*: intervenendo sul *testo della norma definitoria* il legislatore viene, infatti, a modificare la descrizione della fattispecie incriminatrice, dunque, scatta l'operatività dell'art. 2, comma 2, c.p. [D. MICHELETTI, 137 s.].

4. Riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita ed autoriciclaggio (artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.)

«Riciclaggio. – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

«Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

«Autoriciclaggio. – Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre uti-

²⁶ In senso contrario, in giurisprudenza Cass., Sez. II, 23 novembre 2011, in *Giust. pen.*, 2012, c. 129 s.

lità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

4.1. Presentazione dell'argomento

La legge 18 dicembre 2014, n. 186 introduce nell'impianto codicistico all'art. 648 *ter*-1 il delitto di auto-riciclaggio. Generalmente avversata in dottrina, agognata dalla magistratura, simile figura di reato è ora da molti salutata entusiasticamente quale norma che «liquidando definitivamente l'anacronistico privilegio dell'autoriciclaggio» [E. MEZZETTI-D. PIVA, XVII], viene, per un verso, a eliminare «una sorta di norma penale di favore nella repressione dei fenomeni criminali più gravi» (il mondo della c.d. criminalità organizzata), per l'altro, a completare «il quadro delle misure di contrasto all'inquinamento del mercato», nel tentativo di realizzare l'obiettivo – che con tale fattispecie incriminatrice ci si propone in sede internazionale – di «alzare il *firewall* fra mercato legale e capitali criminali» [G. SANTACROCE, XIII].

L'eliminazione del menzionato *privilegio* – rappresentata «come un tratto di civiltà giuridica, comune a tutti gli ordinamenti evoluti» [così, in senso critico, A.M. DELL'OSSO, 797] ed apprezzata ogni forma di scetticismo nei confronti di essa quale portato di un «inaccettabile buonismo» nella repressione di fenomeni criminali allarmanti e di una «radicale incomprendenza» delle dinamiche di contrasto rispetto ad essi [così, in senso critico, F. SGUBBI, 1] – ha finito per assurgere a «*slogan* politico-criminale» [così A.M. DELL'OSSO, 798]. Bandiera me-

diaticamente agitata che, impressa una forte accelerazione alla gestazione della norma, ha condotto alla promulgazione di un testo normativo che al di là dei subitanei ed emozionali entusiasmi, in effetti, sembra, per un verso, eludere le criticità da tempo evidenziate in letteratura sul tema (il rispetto dei principi del *ne bis in idem* sostanziale e del *nemo tenetur se detegere*); per l'altro, dare per scontate le riferite esigenze di criminalizzazione di tale fenomeno; per l'altro ancora, difettare della necessaria valutazione delle ricadute di simile penalizzazione.

Per valutare il reale fondamento dell'intervento normativo – così da escludere che si sia in presenza, per dirla con Alberto Alessandri, dell'ennesimo esempio di "espressionismo normativo" – appare opportuno tracciare le linee essenziali dei progressivi passaggi della disciplina in tema di "riciclaggio-impiego" di denaro, di beni o di altre utilità provenienti da delitto non colposo e, dunque, delle fattispecie incriminatrici (art. 648 *bis*, 648 *ter*) che con la clausola di riserva in esse preveduta («Fuori dei casi di concorso» nel reato presupposto, «chiunque ...») hanno per lungo tempo determinato il c.d. privilegio di auto-riciclaggio.

4.2. L'evoluzione normativa degli artt. 648 *bis* e 648 *ter*

Introdotta nel 1978, sostituita nel 1990, l'art. 648 *bis* assume la configurazione attuale con la legge modificativa del 9 agosto 1993, n. 328; solo in epoca, tutto sommato, recente il tema del riciclaggio acquista, infatti, interesse per la politica criminale e lo stesso succedersi degli interventi modificativi evidenzia l'esigenza di una celere messa a fuoco del tema medesimo. In linea generale, a livello nazionale ed ancor più sovra-nazionale²⁷, si prende coscienza che il con-

²⁷ L'esigenza di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita nasce nel 1961 con la *Convenzione Unica sugli stupefacenti* di New York, che prevede il ricorso alla sanzione criminale anche per le operazioni finanziarie collegate al traffico di sostanze stupefacenti.

Il 20 dicembre 1988 viene firmata a Vienna la *Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope*, che richiede agli stati contraenti di introdurre nel proprio ordinamento il reato di c.d. *money laundering* al fine di sanzionare la sostituzione, il trasferimento ovvero la trasformazione di beni provento di simile traffico.

Il riciclaggio assume autonoma configurazione, quale fenomeno criminale economico-finanziario, nel 1990 con le 40 Raccomandazioni (successivamente modificate ed integrate) del *Financial Action Task Force* (FATF o GAFI), costituito a Parigi nel 1989; con la *Dichiarazione di Principi di Basilea* del 12 dicembre 1998, adottata dal *Comitato Cooch della Banca dei Regolamenti Internazionali*, composto dai rappresentanti delle Banche centrali e dalle Autorità di vigilanza bancaria di vari Paesi, la risposta a tale fenomeno illecito viene ad assumere maggiore concretezza.

In ambito europeo con la *Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato*, dell'8 novembre 1990, gli Stati aderenti si obbligano ad incriminare la conversione, il trasferimento, l'occultamento, la dissimulazione e l'acquisizione del possesso

trollo delle attività criminali può avere migliori speranze di successo attraverso il controllo dei flussi economici scaturenti dai proventi di tali attività e col precludere il reinvestimento dei proventi stessi – non infrequentemente, enormi, in quanto legati alla criminalità organizzata – in attività anche lecite, suscettive di dar vita a fenomeni distorsivi del mercato e della concorrenza.

Con decreto legge (del 21 marzo 1978, n. 59) recante «*Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati*» viene, appunto, introdotto l'art. 648 *bis*, fattispecie incriminatrice autonoma che punisce colui il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o per aiutare gli autori del delitto ad assicurarsene il profitto, compia fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti da gravi reati-presupposto, *specificamente individuati*: la rapina e l'estorsione aggravate, il sequestro di persona a scopo di estorsione. Fattispecie, a consumazione anticipata, di scarsa applicazione pratica per la limitatezza dei reati-presupposto ed in quanto comprensiva delle sole forme di riciclaggio *materiale*, non anche *giuridico* (quale, ad esempio, l'estinzione di un debito), dei proventi dell'attività illecita.

Nel 1990 (art. 23 della legge n. 55 recante «*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*»), col recepire l'art. 3 della Convenzione di Vienna, si ridisegna l'art. 648 *bis* per la prima volta sotto la rubrica «*Riciclaggio*»: – eliminando la formula «fatti o atti diretti a sostituire» e configurandolo quale reato-ostacolo; – fissando la condotta punibile nella «sostituzione» ovvero nello «ostacolo all'identificazione dell'origine delittuosa» del bene, condotta non più finalizzata al profitto o all'aiuto; – aggiungendo la produzione ed il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope al novero dei reati-presupposto precedentemente individuati.

La medesima novella introduce l'art. 648 *ter*, fattispecie incriminatrice autonoma con la quale si intende sanzionare «al di fuori dei casi di cui agli artt. 648 e 648 *bis*», il «reimpiego» di denaro, beni o altre utilità, provenienti dai reati-presupposto sopra indicati, nell'ambito di attività economiche e finanziarie.

La riforma del '90, tuttavia, viene reputata ben presto insufficiente a soddisfare le sempre maggiori aspettative della politica criminale, che ora intende altresì fronteggiare l'ingresso della criminalità organizzata nella struttura economica, amministrativa e politica nazionale attraverso condotte corruttive; così, in sede di ratifica della «*Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*», siglata a Strasburgo nel 1990, si è dato nuova ve-

di beni di provenienza illecita nel tentativo di contrastare con efficacia le attività della criminalità organizzata.

Nell'ambito della Comunità europea, dopo l'adozione di direttive dettanti misure di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con la direttiva 2001/97 CE, attuata in Italia con il d.lgs. n. 56/2004 e successivamente ampliata, si è arricchito il novero dei reati-presupposto e dei destinatari della normativa antiriciclaggio.

ste – quella attuale – all'art. 648 *bis*, operando due significative modifiche: da un lato, coll'estendere l'area della rilevanza penale ad un qualsiasi «delitto non colposo»; dall'altro, col prevedere in aggiunta a quella di «sostituzione» due ulteriori condotte: il «trasferimento» del denaro o di beni di provenienza illecita, il compimento di «altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita». Intervento modificativo – come si dirà – non scevro di riserve formulate sul piano del rispetto dei principi di determinatezza e tassatività, ma suscettivo di chiarire il compito affidato dalla politica criminale al delitto di riciclaggio: sanzionare ogni "operazione" tesa a reimmettere nel circuito economico-finanziario capitali acquisiti illegalmente al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza.

La medesima legge del '93 (n. 328 del 9 agosto, art. 5) offre una nuova veste, quella attuale, anche all'art. 648 *ter*, adeguando così la fattispecie incriminatrice alle nuove esigenze di contrasto alla criminalità espresse dalla Convenzione di Strasburgo.

Dunque, con il delitto di riciclaggio – termine questo inteso «nel suo significato proprio, comprensivo dell'insieme delle operazioni di "ripulitura" di capitali sporchi» – si mira innanzitutto ad impedire «l'investimento dei capitali "depurati" in attività produttive lecite», esigenza anche preventiva segnalata dalla Direttiva n. 91/308 C.E.E., la quale sancisce, in particolare, per gli operatori istituzionali l'obbligo di comunicazione delle transazioni sospette [F. MANTOVANI, 274 s.]. Con la previsione di cui all'art. 648 *ter*, di converso, si intende «non lasciare vuoti di tutela a valle dei delitti di riciclaggio e ricettazione» [A. PAGLIARO, 515] e in tal senso si congegnava una fattispecie residuale che sanziona il semplice impiego di denaro, di beni o di altre utilità di provenienza illecita, in attività economiche o finanziarie, da parte di chi sia consapevole di simile provenienza; il riciclaggio, invero, potrebbe non essersi verificato, nonostante la realizzazione della condotta, ad es., di sostituzione, come potrebbe risultrne impossibile il raggiungimento della prova. La sfera dei soggetti attivi si presenta, comunque, ben ristretta in ragione della clausola di riserva che esclude non solo autore e possibile concorrente del reato-presupposto, ma anche i soggetti già incriminabili per riciclaggio o ricettazione. Quello che, fondatamente, è stato definito il "pasticcio" di detta clausola è, in qualche misura, risolvibile coll'attribuire all'art. 648 *ter* la funzione "sussidiaria" di rendere punibile l'impiego del provento da delitto «nei casi in cui – non essendo applicabili gli art. 648 e 648 *bis* quando non sia provata, nel ricevente, la consapevolezza della provenienza delittuosa – tale consapevolezza sussista al momento dell'impiego» [F. MANTOVANI, 282].

Questo il quadro normativo prima della introduzione nell'ordinamento della fattispecie di auto-riciclaggio. Una articolata disciplina che, primariamente, poggia su un *presupposto negativo*, sulla clausola di riserva che esclude l'addebitabilità dei reati di cui agli artt. 648 *bis* e 648 *ter* al concorrente e, *a fortiori*, all'au-

tore del reato principale. Disciplina che, pertanto, dà vita al c.d. privilegio di autoriciclaggio, in ragione del criterio (già operante in tema di favoreggiamento reale e ricettazione) secondo cui l'*utilizzazione* da parte dell'agente del provento del reato integra la prosecuzione naturale dell'azione criminosa, un *post factum* non punibile, così da imporsi il rispetto del principio del *ne bis in idem* sostanziale.

4.3. L'oggetto di tutela e le condotte tipiche dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter

Così descritta, in termini essenziali, l'evoluzione normativa degli artt. 648 bis e 648 ter, se, da un lato, risultano comprensibili, in difetto di una *selezione qualitativa* dei reati-presupposto, i timori da più parti paventati in tema di accertamento della tipicità a seguito dell'ampliamento, eccessivo, dell'ambito applicativo della fattispecie (con il rischio, altresì, di riconduzione ad essa di classiche ipotesi di ricettazione quale, ad es., il c.d. taroccamento dell'autovettura di provenienza furtiva); dall'altro, appare chiaramente come (non essendo il reato-presupposto più costituito da specifiche figure di delitti contro il patrimonio) sia sfumata nel tempo la *patrimonialità* dell'oggetto giuridico e la sopravvenuta polivalenza delle finalità politico-criminali abbia portato ad intendere le figure di reato in esame quali reati pluri offensivi. Le condotte illecite qui considerate non tanto rendono più difficile il recupero della ricchezza illecitamente sottratta alla vittima del reato-principale; ora, soprattutto, ostacolano l'accertamento di tale reato e consentono l'ingresso nel mercato economico-finanziario di capitali di provenienza illecita, dunque, ottenuti "a basso costo" e suscettivi, in quanto tali, di alterare le condizioni di parità degli operatori.

L'amministrazione della giustizia (l'efficacia della giustizia penale nell'accertamento del reato-presupposto) e l'ordine economico di una società fondata sull'economia di mercato (dunque, la concorrenza) [A. CARMONA, 70] vengono ad integrare l'oggetto della tutela, che pertanto si colora in termini pubblicistici, non più privatistici (il patrimonio individuale). Ed in tal senso l'attuale collocazione sistematica delle norme in esame nella classe dei delitti contro il patrimonio risulta oggi impropria; l'efficacia scriminante del consenso dell'avente diritto, al pari dell'applicabilità dell'art. 649 c.p., risulta preclusa e, ciò che maggiormente rileva in questa sede, la ragione giustificatrice del c.d. privilegio di autoriciclaggio viene a perdere il proprio fondamento.

Prima di procedere nell'indagine appare opportuno ribadire che le condotte, alternative, del delitto di riciclaggio possono consistere: – nella *sostituzione*, ovvero ricezione (in sé idonea ad integrare il delitto di ricettazione) e successivo rimpiazzamento, del denaro proveniente dal delitto-presupposto con altro denaro; – nel *trasferimento* ovvero nello spostamento del provento illecito, nella